



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Liceo Scientifico Statale "Gaspare Aselli"

Via Palestro, 31/a - 26100 Cremona (CR)

Telefoni : **0372/22051** (Centralino)

e-mail: crps01000v@istruzione.it

e-mail: crps01000v@pec.istruzione.it, Sito: www.liceoaselli.edu.it;

C. F. 80003260199



Ai Genitori/legali tutori

Ai Coordinatori di classe

Ai Docenti

Alla Direttrice SgeA Mariateresa Isabella Valenzi

All'Ufficio di Segreteria

Al Personale ATA

Sito Web

OGGETTO: LEGGE N. 159/2023 E OBBLIGO SCOLASTICO- Vigilanza sulla frequenza scolastica dei minori e segnalazione di casi inadempienti

Il 15 novembre 2023 è entrata in vigore la allegata Legge n. 159/23 (cosiddetto "Decreto Caivano") di conversione del decreto legge 123/23 ["Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale"](#).

Il testo del Decreto convertito in Legge prevede diverse misure che riguardano la scuola e, tra queste, di particolare rilievo è l'articolo 12, sul quale si richiama la massima attenzione delle famiglie.

Nello specifico, con detto articolo, vengono introdotte le seguenti novità.

- 1) È stato integralmente riscritto l'articolo 114 del D.lgs. n. 297/1994 (Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione) con l'articolo 12, comma 01, *"Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo di istruzione"* in cui si ridefinisce la **disciplina sull'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici**, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e prevede un **inasprimento delle pene verso i soggetti inadempienti, ossia i genitori del minore** o chi eserciti la responsabilità genitoriale. A titolo indicativo e non esaustivo si riportano alcuni passaggi importanti dell'art. 12 della L. 159/2023:

punto 4)

*Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. **In ogni caso,***

- 2) È stato introdotto nel codice penale l'articolo 570-ter che prevede la reclusione fino a due anni in caso di violazione dell'obbligo di istruzione (sono considerati inadempienti coloro che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite *ex lege*) e la reclusione fino a un anno quando le assenze ingiustificate del minore durante l'anno scolastico siano tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico (assenze ingiustificate superiori a 15 giorni, anche non consecutivi; mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi).
- 3) Nel decreto-legge 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023, è stato introdotto, all'articolo 2, il comma 3-bis secondo il quale **“Non ha altresì diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo”**.

Alla luce di quanto sopra, si invitano i genitori/legali tutori a una vigilanza responsabile sui minori, che sono tenuti all'obbligo della frequenza scolastica.

Si ricorda che l'obbligo di istruzione si può dire assolto quando l'istruzione è impartita per dieci anni e che gli anni scolastici in cui lo studente non è stato promosso per il superamento del limite di assenze consentite, non possono considerarsi ai fini del conteggio. Pertanto, il compimento del sedicesimo anno di età non costituisce di per sé assolvimento dell'obbligo.

I Coordinatori e le Coordinatrici di classe avranno cura di tenere monitorate le assenze degli alunni e, laddove non giustificate da gravi o oggettive motivazioni documentate dai genitori/legali tutori, segnaleranno tempestivamente alla scrivente Dirigente scolastica i casi di alunni non ottemperanti all'obbligo di frequenza ai sensi delle sovrariportate disposizioni di Legge.

PERTANTO: ogni Coordinatore o Coordinatrice di classe, tenendo monitorate le assenze degli alunni in fascia d'obbligo scolastico, ogniquale volta rilevasse assenze non giustificate superiori a 15 giorni anche non consecutivi nell'arco di tre mesi dovrà comunicarlo immediatamente per iscritto al Dirigente scolastico, affinché quest'ultimo possa attivare entro i termini di legge le azioni di propria competenza.

Si ringrazia della preziosa collaborazione

La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Maria Grazia Nollì

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Leg.vo n. 39/93